

Art. 67, comma 3, lett. k), CCNL 21/05/2018

Limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento (dal 2018, compreso), a fronte di una corrispondente riduzione delle risorse variabili del fondo delle amministrazioni di provenienza, vengono incrementate le risorse variabili del fondo al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito.

Dall'anno successivo, al fine di sostenere a regime gli oneri del trattamento economico accessorio del personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, è incrementato stabilmente il fondo per le risorse decentrate delle risorse necessarie, a condizione che vi sia una corrispondente riduzione stabile dei fondi delle amministrazioni di provenienza (art. 67, comma 2, lett. e), CCNL 21/05/2018).